

SOCIETÀ AGRICOLA TERAMANA S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
(D. LGS. N. 231/2001)

SOMMARIO

DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO.....	4
1.1 Introduzione	4
1.2 Natura della responsabilità	5
1.3 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione.....	6
1.4 Fattispecie di reato	6
1.5 Apparato sanzionatorio	8
1.6 Procedimento di accertamento dell'illecito.....	10
1.7 Modelli di organizzazione, gestione e controllo.....	11
1.8 Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti	12
DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE: ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO GOVERNATIVO GENERALE DI SOCIETÀ AGRICOLA TERAMANA S.P.A.....	14
2.1 Società Agricola Teramana S.p.A.....	14
2.2 Modello di <i>Business</i>	15
2.3 <i>Governance</i> di Teramana.....	19
2.3.1 Principi di controllo in materia di deleghe e procure.....	20
2.3.2 Principi di controllo inerenti al sistema organizzativo generale	21
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE	23
3.1 Finalità del Modello e Destinatari	23
3.2 Definizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo a norma del D. Lgs. 231/2001.....	24
3.2.1 Il Sistema di Controllo Interno.....	27
3.2.3 Codice Etico e Modello.....	29
L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	30
4.1 L'Organismo di Vigilanza	30

4.2	Principi generali in tema di istituzione, nomina e revoca dell'Organismo di Vigilanza	31
4.3	Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	33
4.4	Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. Informazioni di carattere generale e informazioni specifiche obbligatorie.....	35
4.5	Dovere di informazione dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari	38
4.6	Raccolta e conservazione delle informazioni	39
	SISTEMA DISCIPLINARE.....	40
5.1.	Funzione del sistema disciplinare	40
5.2.	Misure nei confronti di lavoratori subordinati	40
5.3.	Violazioni del Modello e relative sanzioni.....	41
5.4.	Misure applicate nei confronti dei dirigenti	44
5.5.	Misure nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione	44
5.6.	Misure nei confronti dei sindaci e della Società di Revisione	44
5.7.	Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti, collaboratori	45
	COMUNICAZIONE E FORMAZIONE	46
	ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.....	48

PARTI SPECIALI

PARTE SPECIALE A - Reati nei rapporti con la P.A.

PARTE SPECIALE B - Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

PARTE SPECIALE C - Reati Societari

PARTE SPECIALE D - Reati Informatici e Trattamento illecito di dati

PARTE SPECIALE E - Reati in materia di Antiriciclaggio

PARTE SPECIALE F - Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

PARTE SPECIALE G - Reati Tributarî

REVISIONI DEL DOCUMENTO

DATA	COMMENTO
29/12/2016	Adozione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo da parte della Società Agricola Teramana S.R.L.
27/07/2021	Aggiornamento Modello (REV. 1) a seguito di trasformazione in S.p.A. e di altre operazioni di natura straordinaria
28/11/2023	Aggiornamento Istituto Whistleblowing ai sensi del D. Lgs 24/2023

CAPITOLO 1

DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

1.1 Introduzione

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, D. Lgs. 231/2001 o, anche Decreto), in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300 è stata dettata la disciplina della *“responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”*.

In particolare, tale disciplina si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Il D. Lgs. 231/2001 trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall'Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato.

Secondo la disciplina introdotta dal D. Lgs. 231/2001, infatti, **le società possono essere ritenute “responsabili” per alcuni reati commessi o tentati, nell'interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente “apicali”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi** (art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001).

La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest'ultima.

Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio delle società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all'entrata in vigore del decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi, nell'interesse o a vantaggio della propria società, da amministratori e/o dipendenti.

Il D. Lgs. 231/2001 innova l'ordinamento giuridico italiano in quanto alle società sono ora applicabili, in via diretta e autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla società ai sensi dell'art. 5 del decreto.

Oltre all'esistenza dei requisiti sopra descritti, il D. Lgs. 231/2001 richiede anche l'accertamento della colpevolezza dell'ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile a una "*colpa di organizzazione*", da intendersi quale mancata adozione, da parte dell'ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati elencati al successivo paragrafo, da parte dei soggetti individuati nel Decreto.

Laddove l'ente sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un'organizzazione idonea a evitare la commissione di tali reati, attraverso l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D. Lgs. 231/2001, questi non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.

Occorre precisare che la responsabilità amministrativa della persona giuridica si aggiunge a quella penale, ma non annulla la responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso il reato; entrambe queste responsabilità sono oggetto di accertamento di fronte al giudice penale.

La responsabilità dell'impresa può ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella forma di tentativo (ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 231/01), vale a dire quando il soggetto agente compie atti idonei in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

1.2 Natura della responsabilità

Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001, la Relazione illustrativa al decreto sottolinea la "*nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di temperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia*".

Il D. Lgs. 231/2001 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità delle società di tipo "amministrativo" – in ossequio al dettato dell'art. 27 della nostra Costituzione – ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo "penale".

1.3 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione

Come sopra anticipato, secondo il D. Lgs. 231/2001, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso” (i sopra definiti soggetti “in posizione apicale” o “apicali”; art. 5, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 231/2001;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 231/2001).

È opportuno, altresì, ribadire che la società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del D. Lgs. 231/2001), se le persone su indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.4 Fattispecie di reato

In base al D. Lgs. n. 231/2001, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dagli artt. da 24 a 25-terdecies del D. Lgs. n. 231/2001, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del Decreto stesso o nel caso di specifiche previsioni legali che al Decreto facciano rinvio, come nel caso dell'art. 10 della legge n. 146/2006.

Si elencano di seguito le “categorie di reato” attualmente ricomprese nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001, rimandando alla Parte Speciale per il dettaglio delle singole fattispecie ricomprese in ciascuna categoria:

1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
2. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis);
3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
4. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di

riconoscimento (art. 25-*bis*);

5. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1);
6. Reati societari, incluso il reato di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-*ter*);
7. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*);
8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1);
9. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqies*);
10. Abusi di mercato (art. 25-*sexies*);
11. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*);
12. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*);
13. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*);
14. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-*decies*);
15. Reati ambientali (art. 25-*undecies*);
16. Delitti in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e reati in materia di immigrazione clandestina (art. 25-*duodecies*);
17. Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*);
18. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*);
19. Reati tributari (art. 25-*quinqiesdecies*);

20. Reati transnazionali (art. 10, L. 146/2006);

21. Contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*).

Le categorie sopra elencate sono destinate ad aumentare ancora, anche in adeguamento a obblighi di natura internazionale e comunitaria.

Per quanto concerne Società Agricola Teramana S.p.A., sono state considerate potenzialmente rilevanti alcune fattispecie di reato rientranti nelle categorie: 1-2-6-11-12-14-19.

1.5 Apparato sanzionatorio

Sono previste dagli artt. 9-23 del D. Lgs. 231/2001 a carico della società in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati le seguenti sanzioni:

- ❖ sanzione pecuniaria (e sequestro conservativo in sede cautelare);
 - ❖ sanzioni interdittive, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - ❖ confisca del profitto del reato;
 - ❖ pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).
- La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su “quote” in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 a un massimo di Euro 1.549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina: (i) il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, (ii) l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.
 - Le sanzioni interdittive, che possono essere comminate solo laddove espressamente previste e anche in via cautelare, sono le seguenti:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;

- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- Il tipo e la durata (che può variare da tre mesi a due anni) delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice, sulla base dei criteri indicati per la commisurazione delle sanzioni pecuniarie. E' prevista inoltre la possibilità di applicare alcune sanzioni in via definitiva (quindi superando il limite massimo di durata di due anni – estensibili fino a sette anni ai sensi dell'art. 25, co. 5 D. Lgs. 231/2001), qualora si verificano determinati eventi considerati particolarmente gravi dal Legislatore. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate anche congiuntamente.
 - Il D. Lgs. 231/2001 prevede inoltre che, qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività della società, il giudice, in luogo dell'applicazione di detta sanzione, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale (art. 15) nominato per un periodo pari alla durata della pena che sarebbe stata applicata, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
 - la società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
 - l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione tenuto conto delle dimensioni della società e delle condizioni economiche del territorio in cui è situata.

Il D. Lgs. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente anche in relazione alle vicende modificative dell'ente quali **la trasformazione**, la fusione, la scissione e la **cessione d'azienda**.

In caso di trasformazione, l'art. 28 del D. Lgs. 231/2001 prevede che resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del D. Lgs. 231/2001); il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni: (i) è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente; (ii) la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

1.6 Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del D. Lgs. 231/2001 prevede *“La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende”*.

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 del D. Lgs. 231/2001). Tale regola trova un contemperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, del D. Lgs. 231/2001, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del D. Lgs. 231/2001).

1.7 Modelli di organizzazione, gestione e controllo

Aspetto fondamentale del D. Lgs. 231/2001 è l'**attribuzione di un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società**. In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, la società non risponde se prova che (art. 6, comma 1, D. Lgs. 231/2001):

- ❖ l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- ❖ il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- ❖ le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- ❖ non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa".

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 7, comma 4, del D. Lgs. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Si assiste qui a un'inversione dell'onere della prova a carico dell'accusa, che dovrà, nell'ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il D. Lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, come specificato dall'art. 6, comma 2, devono:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

1.8 Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti

L'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 231/2001 prevede *“I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di*

concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”.

Le principali Linee Guida poste a base del presente Modello sono quelle emanate da Confindustria, aggiornate, da ultimo, al marzo 2014 (di seguito, “Linee guida di Confindustria”); tali documenti hanno fornito, tra l’altro, indicazioni metodologiche per l’individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la progettazione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell’ente) e i contenuti del modello di organizzazione, gestione e controllo.

CAPITOLO 2

DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE: ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO GOVERNATIVO GENERALE DI SOCIETÀ AGRICOLA TERAMANA S.P.A.

2.1 Società Agricola Teramana S.p.A.

La Società Agricola Teramana S.p.A. (di seguito, per brevità, “Teramana” o “Società”) è stata costituita il 15 febbraio 1979 e ha sede in Mosciano Sant’Angelo (TE), Strada Provinciale n. 22, C. F. e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA del Gran Sasso d’Italia 00248380677 ed iscritta al REA numero TE-69527, nella sezione ordinaria e nella sezione speciale con la qualifica di impresa agricola.

Capitale Sociale Euro 3.353.200,00.

Attualmente la **compagine sociale** è così composta:

- Agricola Amadori S.p.A.: 45%;
- MIP 1 s.r.l.: 45%
- A_Pollo 11 s.r.l.: 10%.

Ai sensi dell’art. 10 dello Statuto, le partecipazioni non sono trasferibili fino all’11 dicembre 2025 (c.d. “Periodo di Lock Up”), fatta eccezione per i trasferimenti effettuati con il consenso unanime di tutti i soci. Successivamente a detta scadenza, le partecipazioni saranno trasferibili, fatto salvo il meccanismo di prelazione previsto in favore degli altri soci dall’art. 11 dello Statuto. Inoltre, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, è comunque necessario il gradimento da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, trovando applicazione quanto previsto all’art. 12 dello Statuto. Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 dello Statuto non si applicano in relazione ai trasferimenti previsti dall’art. 13.

La Società ha per **oggetto** *“ogni attività nel campo dell’agricoltura con particolare riferimento alla gestione e all’esercizio in qualsiasi forma, ai fini del miglioramento e della valorizzazione, di fondi e beni rustici in genere, come pure all’allevamento e alla riproduzione di animali di ogni specie, ivi*

compreso quello da cortile, nonché lo smercio dei relativi prodotti derivanti dalla coltivazione, dalla trasformazione delle produzioni e degli allevamenti. Pertanto la società potrà procedere all'acquisto, alla permuta, all'affitto ed a qualsiasi forma di acquisizione e conduzione di immobili agricoli, nonché alla loro alienazione previo il loro incremento e miglioramento. La società, in misura non prevalente, potrà altresì esercitare l'attività agro-energetica derivante da residui della lavorazione e trasformazione di prodotti e sottoprodotti agricoli e zootecnici; potrà inoltre produrre e vendere energia elettrica e calorica ottenuta da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, carburanti ottenuti da produzioni vegetali e prodotti chimici, biomasse, derivanti da prodotti agricoli propri e dei soci.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società può altresì compiere tutte le operazioni che risultino necessarie o utili in funzione strumentale o comunque connessa quali, a titolo esemplificativo: la prestazione di garanzie reali e/o personali per obbligazioni proprie, operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e quant'altro collegato all'oggetto sociale o che consenta una migliore utilizzazione delle strutture e/o risorse proprie e delle partecipate o Controllate, ad eccezione di tutte le attività riservate ex D.Lgs. 385 del 1993 e D.Lgs. n. 58 del 1998”.

2.2 Modello di Business

Al fine di illustrare l'attuale operatività di Teramana, occorre brevemente richiamare i contorni dell'operazione di riorganizzazione delle proprie attività che, a partire dalla fine del 2018, è stata posta in essere dalla Società. In particolare, alla predetta data, la Società ha cessato le attività di allevamento di animali e di coltivazione dei terreni agricoli; la cessazione di queste attività è avvenuta attraverso la stipula di contratti di **affitto di rami di azienda agricola** e di **affitto di fondi rustici a uso allevamento**, a mezzo dei quali Teramana ha dato a terzi la disponibilità e l'utilizzo della totalità del compendio di beni immobili di sua proprietà (allevamenti, terreni agricoli e platee per la pollina); inoltre, ha proceduto alla **cessione della mandria bufalina**. Infine, nel mese di dicembre 2020, alcuni rami di azienda (denominati All.to Borello e All.to Petrignone) sono stati oggetto di conferimento.

Per effetto delle operazioni sopra descritte, Teramana è divenuta, a tutti gli effetti, una *real estate company* (immobiliare) avente come unica voce di ricavo i canoni percepiti dalle società affittuarie degli allevamenti e dei terreni agricoli.

Con specifico riferimento ai contratti di affitto d'azienda agricola e di fondo rustico ad uso allevamento, la durata dell'affitto è fissata in dieci anni a decorrere dalla stipula dell'atto, con tacito rinnovo alla prima scadenza per ulteriori otto anni, fatta salva la facoltà per le parti di recedere con un preavviso di dodici mesi. È invece esclusa la possibilità per le parti di recedere prima della prima scadenza.

Per quanto concerne le modalità di gestione del ramo d'azienda/fondo rustico, è contrattualmente previsto l'obbligo per l'affittuaria di gestire il ramo d'azienda/fondo rustico *“nel rispetto delle Leggi e dei regolamenti in materia. L'affittuaria si impegna ad osservare la normativa vigente in relazione all'attività dalla stessa svolta e, in particolare, quella in tema di sicurezza e prevenzione degli incendi, nonché le norme igienico-sanitarie e di prevenzione degli infortuni”*, con esonero della concedente da ogni e qualsiasi responsabilità.

Per effetto della predetta operazione, **Teramana non ha più la gestione diretta degli allevamenti e dei terreni agricoli**, né degli adempimenti ad essi connessi (pur conservando la proprietà dei siti affittati).

Tali modifiche operative hanno quindi comportato, e comportano, un aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società.

Venuta meno l'attività di gestione degli allevamenti e terreni agricoli, infatti, le aree di rischio maggiormente rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 si riducono, principalmente, a quelle legate agli ambiti finanziari.

Con riferimento a tali fattispecie, ai fini di una corretta comprensione dell'architettura del presente Modello, va preliminarmente rammentato che Teramana è socia di Gesco s.c.a. e, pertanto, assoggettata sia alle disposizioni statutarie che ai regolamenti interni di quest'ultima; in particolare, occorre fare riferimento al **Regolamento** previsto dall'art. 46 dello Statuto di Gesco s.c.a. Quest'ultimo:

(i) da un lato, disciplina l'attività di coordinamento, di orientamento della produzione e di indirizzo delle attività svolte, promanante da Gesco s.c.a., che ha come obiettivo quello di indirizzare la produzione, la scelta delle razze, l'allevamento, il conferimento e tutto quanto attiene alla politica

igienico sanitaria (c.d. filiere produttive, all'interno delle quali operava anche Teramana sino al compimento della operazione di dismissione degli allevamenti);

(ii) dall'altro, prevede che Gesco s.c.a. operi anche come **Organismo di Servizio** per i propri soci; in particolare, nell'ambito di tale ruolo, Gesco s.c.a. svolge le seguenti attività:

- consulenza per gli approvvigionamenti dei soci e/o servizio acquisti generici effettuato per ordine e conto degli stessi;
- studi di fattibilità, realizzazione di Know-how e acquisto di nuove tecnologie;
- messa a disposizione dei soci di adeguate risorse di supporto nella elaborazione di sistemi di qualità conformemente alle norme della serie UNI ISO 9001;
- formalizzazione in schede tecniche di prodotto degli standard qualitativi di ogni articolo commercializzato e predisposizione della loro applicazione attraverso strumenti applicativi come i piani H.A.C.C.P., manuali operativi e piani di controllo;
- servizi finanziari comprensivi dell'attivazione dei contatti con gli Istituti finanziari per il reperimento delle risorse adeguate a breve e a medio/lungo termine;
- rilevazione e analisi dei costi di produzione nelle varie fasi dei processi produttivi;
- consulenza in merito alle risorse umane e/o gestione delle politiche del personale dei soci e loro associati, nonché relative relazioni sindacali;
- elaborazione di progetti per l'aggiornamento del personale attraverso corsi di formazione interni ed esterni;
- coordinamento dei Regolamenti Interni dei singoli soci.

Ciò posto, proprio in virtù del predetto rapporto associativo e, quindi, dei servizi che Teramana può ricevere dalle società alle quali è associata, le funzioni aziendali di Teramana sono esternalizzate in Gesco s.c.a.; di conseguenza, con riferimento a dette funzioni, **la Società non è dotata di una struttura organizzativa interna e di risorse che siano in grado di far fronte alle proprie necessità,**

ma utilizza, sulla base del Regolamento e di specifici accordi contrattuali, le strutture di Gesco s.c.a. stessa.

Nello specifico, sulla base del contratto di *service* in essere tra Teramana e Gesco s.c.a., quest'ultima svolge in favore della prima, i seguenti servizi:

- servizi amministrativi e contabili
- servizi finanziari
- assistenza assicurativa
- contrattualistica e assistenza legale
- servizi societari
- servizi fiscali
- controllo di gestione
- servizi personale dipendente
- utilizzi servizi informatici da personale dipendente
- servizi vari (realizzazione, messa in opera e mantenimento del DPMS (sistema aziendale di gestione privacy) in conformità al nuovo Regolamento Europeo (GDPR), e relative certificazioni).

Al fine dello svolgimento dei predetti servizi, il contratto in essere prevede che *“Gesco metterà a disposizione la propria qualificata organizzazione (e quindi un numero di persone e mezzi adeguato sia per numero, sia per formazione professionale, sia per caratteristiche e qualità dei mezzi usati, alla natura dell’incarico), al fine di espletare correttamente, tempestivamente, a regola d’arte e secondo i più elevati standard qualitativi tutti i servizi, onde consentire al Committente il miglior raggiungimento dei propri obiettivi e la funzionale e corretta gestione dell’impresa [...]”* (art. 2 – Oggetto).

Inoltre, “Gesco si impegna a tenere indenne e manlevare il Committente (i) da ogni responsabilità verso terzi che insorga a carico dello stesso in relazione alle attività relative, connesse, accessorie e/o conseguenti all’esecuzione dei servizi o più in generale all’adempimento delle proprie obbligazioni [...]; e (ii) avverso ogni pretesa, richiesta, azione, costo, spesa, danno, onere, responsabilità verso terzi, ivi inclusi i relativi costi e spese legali, dipendenti o relativi o conseguenti all’adempimento delle obbligazioni di Gesco [...]” (art. 2 – Oggetto).

La durata del contratto è fissata fino al 31/12/2020, con decorrenza dal 01/01/2020, con rinnovo tacito di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi almeno tre mesi prima dalla scadenza.

Va evidenziato che **Gesco s.c.a. è una società a sua volta munita di Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e di un Organismo di Vigilanza preposto alla vigilanza sulla corretta attuazione del Modello stesso.**

2.3 Governance di Teramana

In data 11 dicembre 2020, l’Assemblea della Società ha deliberato di **trasformare la Società da S.r.l. in Società per Azioni con la denominazione “SOCIETÀ AGRICOLA TERAMANA S.p.A.”**, organizzata in conformità al **nuovo Statuto sociale**, che sostituisce integralmente il precedente. Risultano inalterati la sede sociale, l’oggetto e la durata.

In concomitanza con la trasformazione in Società per Azioni, è stato nominato un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri, che resterà in carica per tre esercizi, e pertanto fino ad approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2022.

È inoltre stato nominato, con decorrenza dalla data di efficacia della trasformazione in S.p.A., ai sensi dell’art. 2500 c.c., il **Collegio Sindacale**, per tre esercizi e quindi fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2022, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

Risulta **confermato, per lo svolgimento della revisione legale dei conti, la Società di Revisione** (Audirevi S.p.A., con sede in Milano), attualmente in carica, fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2022.

Le modifiche introdotte hanno comportato un **oggettivo rafforzamento dei sistemi di controllo societario**, stante l'introduzione di un Consiglio di Amministrazione in luogo dell'Amministratore Unico e della nomina di un Collegio Sindacale con conseguente implementazione dei controlli previsti dall'art. 2403 e ss. del Codice civile.

Premesso quanto sopra, sono organi della Società:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale;
- la Società di Revisione (per la revisione legale dei conti).

In forza dell'art. 25 dello Statuto, all'organo amministrativo (Consiglio di Amministrazione) competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, fatte salve le materie indicate all'art. 25.4 dello Statuto.

La convocazione dell'Assemblea, il diritto di voto, i *quorum* costitutivi e deliberativi e le modalità di votazione, relativi all'Assemblea ordinaria e straordinaria, sono stabiliti dall'art. 16 e seguenti dello Statuto.

In base all'art. 27 dello Statuto, la rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha attribuito al Presidente del Consiglio di Amministrazione una **delega di funzioni** per lo svolgimento dell'ordinaria attività sociale.

2.3.1 Principi di controllo in materia di deleghe e procure

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di “*certezza*” ai fini della prevenzione dei reati e consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per “*delega*” quell’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per “*procura*” il negozio giuridico unilaterale con cui l’ente attribuisce a un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

- a. tutti coloro che intrattengono per conto dell’Ente rapporti con la P.A devono essere dotati di delega formale e – ove occorra – anche di procura;
- b. a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza dell’Ente nei confronti dei terzi deve corrispondere una delega interna che descriva il relativo potere di gestione;
- c. le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e a una posizione adeguata nell’organigramma;
- d. ciascuna delega deve definire in modo specifico e inequivocabile:
 - i poteri del delegato, precisandone i limiti;
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
 - al delegato devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
 - il sistema delle deleghe e delle procure deve essere tempestivamente aggiornato.

Il Sistema delle deleghe e procure costituisce protocollo di controllo applicabile a tutte le attività sensibili.

2.3.2 Principi di controllo inerenti al sistema organizzativo generale

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai valori e alle politiche della Società e alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, **il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli**, in particolare per quanto

ottiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società deve essere dotata di **strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali** di:

- a. chiara descrizione delle linee di riporto;
- b. conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno della Società e nei confronti dei terzi interessati);
- c. chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- (i) separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. “**segregazione delle funzioni**”);
- (ii) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. “**tracciabilità**”);
- (iii) adeguato livello di **formalizzazione**.

In particolare:

- l'organigramma aziendale e gli ambiti e le responsabilità delle funzioni aziendali devono essere definite chiaramente e precisamente mediante appositi documenti, resi disponibili e conosciuti da tutti i dipendenti;
- devono essere definite apposite *policy* e procedure operative con particolare riferimento ai processi attinenti aree a rischio di reato;
- devono essere previsti con chiarezza e precisione ruoli e compiti dei responsabili interni di ciascuna area a rischio, cui conferire potere di direzione, impulso e coordinamento delle funzioni sottostanti.

CAPITOLO 3

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE

3.1 Finalità del Modello e Destinatari

L'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo a norma del D. Lgs. 231/2001 (di seguito anche "Modello") e la sua efficace e costante attuazione, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato, è un atto di onestà, integrità e responsabilità sociale di Teramana da cui scaturiscono benefici per tutti i portatori di interessi: dai soci, dipendenti, creditori e a tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alle sorti della Società.

L'introduzione di un sistema di controllo dell'agire imprenditoriale, unitamente alla fissazione e divulgazione di principi etici, migliorando i già elevati standard di comportamento adottati dalla Società, consolidano la fiducia e la reputazione di cui Teramana gode nei confronti dei soggetti terzi, oltre ad assolvere una funzione normativa in quanto regolano comportamenti e decisioni di coloro che quotidianamente sono chiamati a operare in favore della Società in conformità ai suddetti principi etici.

Attraverso l'adozione del Modello, la Società intende perseguire le seguenti finalità:

- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;
- diffondere la consapevolezza che, dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice Etico, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (pecuniarie e interdittive) anche a carico della Società;
- diffondere una cultura d'impresa improntata alla legalità, nella consapevolezza dell'espressa riprovazione da parte della Società di ogni comportamento contrario alla legge, ai regolamenti, alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente Modello;
- messa a disposizione di chiare, semplici ed efficaci regole che permettano a tutti di svolgere le proprie funzioni e/o incarichi di lavoro, comportandosi e operando nel pieno rispetto delle leggi in materia;

- consentire alla Società, grazie a un sistema di presidi di controllo e a una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- previsione di un Organismo di Vigilanza, a diretto contatto con il Consiglio di Amministrazione, con compiti di monitoraggio e verifica sull'efficace funzionamento del "Modello" nonché sulla sua osservanza;
- attenzione costante al continuo miglioramento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo mediante l'analisi non solo di quanto previsto dalle procedure, ma dai comportamenti e dalle prassi aziendali, intervenendo tempestivamente con azioni correttive e/o preventive ove necessario.

Le disposizioni del presente Modello sono vincolanti per **(i)** le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, **(ii)** alle persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società, **(iii)** i Dipendenti della Società sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui sopra, **(iv)** coloro i quali, pur non essendo funzionalmente legati alla Società agiscano su mandato o per conto della stessa (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, clienti), sotto la direzione o vigilanza del vertice aziendale (**Destinatari**).

3.2 Definizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo a norma del D. Lgs. 231/2001

Nella precedente versione del Modello è evidenziata la metodologia seguita per l'elaborazione iniziale dello stesso, che aveva tratto ispirazione dalle principali Linee Guida e *best practice* elaborate dalle associazioni di categoria.

La metodologia scelta per eseguire il progetto, in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni aziendali, è stata definita al fine di garantire qualità e autorevolezza dei risultati.

Gli elementi fondamentali, sviluppati da Teramana nella definizione del Modello, possono essere così riassunti:

- ❖ mappatura delle attività cosiddette “sensibili”, con esempi di possibili modalità di realizzazione dei reati e dei processi strumentali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione dei reati ricompresi nel Decreto;
- ❖ previsione di specifici presidi di controllo (come esplicitati nelle successive Parti Speciali del presente Modello) a supporto dei processi strumentali ritenuti esposti al rischio potenziale di commissione di reati;
- ❖ istituzione di un Organismo di Vigilanza, con attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull’efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello;
- ❖ adozione di un sistema sanzionatorio (come esplicitato nella Parte Generale del presente Modello) volto a garantire l’efficace attuazione del Modello e contenente le misure disciplinari applicabili in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello;
- ❖ svolgimento di un’attività di informazione e formazione sui contenuti del presente Modello (come meglio declinata nella presente Parte Generale).

In sede di aggiornamento del Modello, si è proceduto ad adeguare il Modello rispetto alla naturale evoluzione della struttura e dell’operatività societaria.

Nello specifico, in sede di aggiornamento, l’attività di *risk assessment* è stata condotta secondo le modalità di seguito descritte:

- attraverso la disamina della documentazione aziendale rilevante (tra cui organigramma societario, statuto sociale, deleghe di poteri, etc.) sono stati individuati i Processi Aziendali che rappresentano Aree di Rischio in relazione ai reati ricompresi nel Catalogo 231;
- individuazione, nell’ambito dei Processi, (i) delle attività aziendali esposte al rischio di commissione delle fattispecie di reato ex D. Lgs. 231/2001 (c.d. Attività Sensibili) e (ii) dei reati presenti nel Catalogo 231 astrattamente configurabili in relazione a ciascuna Attività Sensibile;
- sulla base dei risultati ottenuti, aggiornamento delle Parti Speciali del Modello.

Propedeutica all’individuazione delle Attività Sensibili è stata l’analisi del modello di *business* e del modello di controllo in essere di Teramana svolta al fine di meglio comprendere gli ambiti aziendali oggetto di analisi.

Al riguardo, si osserva quanto segue.

Nel richiamare quanto esposto al precedente paragrafo 2.2., si rammenta che: (i) Teramana è socia di Gesco s.c.a. e, pertanto, assoggettata ai regolamenti statutari di quest'ultima; (ii) il Regolamento associativo di Gesco s.c.a. prevede che Gesco s.c.a. operi anche come Organismo di Servizio per i propri soci; (iii) con riguardo alle aree che si occupano di servizi che Gesco s.c.a. svolge per conto di Teramana su richiesta di questa, **la Società non è dotata di una propria organizzazione in quanto si avvale di quella di Gesco s.c.a.**; (iv) di conseguenza, con riferimento a dette aree, le funzioni aziendali di Teramana sono esternalizzate in Gesco s.c.a.

La sopra descritta organizzazione e dinamica associativa che caratterizza l'operatività di Teramana, si riverbera altresì sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di quest'ultima il quale non può prescindere da una forte correlazione con il Modello adottato da Gesco s.c.a.

Trasferendo tale situazione sui meccanismi applicativi del D. Lgs. n. 231/2001, si rileva quanto segue.

Una serie di reati ricompresi nel catalogo 231 può essere commessa, per conto di Teramana, da soggetti organizzativamente non inseriti nella struttura della Società, bensì di un soggetto terzo (Gesco s.c.a.).

In particolare, ci riferiamo alle **aree aziendali esposte al rischio di compimento delle seguenti famiglie di reato**, ricomprese nel D. Lgs. n. 231/2001:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)
- Reati Societari (art. 25 –ter)
- Reati Informatici e Trattamento illecito di dati (art. 24 –bis)
- Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché Autoriciclaggio (art. 25 –octies)

Ciò posto, si rammenta che, come già accennato, **Gesco s.c.a. ha adottato un proprio Modello**; in via preliminare all'adozione ha proceduto a mappare le aree aziendali a rischio della commissione dei

sopra elencati reati, producendo un documento finale di *gap analysis* contenente le azioni di miglioramento da porre in essere al fine dell'adeguamento alla normativa in questione. Detta attività di mappatura delle aree di rischio è stata costantemente aggiornata nel corso della vigenza del Modello, a cura e sotto l'egida dell'Organismo di Vigilanza di Gesco s.c.a. medesima.

Le aree mappate in capo a Gesco s.c.a. riferite ad attività che quest'ultimo svolge a favore di Teramana sono quelle previste nel contratto in essere tra le parti ed elencate al richiamato paragrafo 2.2.

Si osserva, inoltre, che Gesco s.c.a. ha adottato una politica rivolta a promuovere tra le singole società ad essa associate l'adeguamento al D. Lgs. n. 231/2001, **creando al contempo un sistema sinergico con quello della cooperativa stessa, in ragione dei già descritti rapporti esistenti.**

In ragione di ciò, le suddette mappature relative ad aree gestite da Gesco s.c.a. anche nell'interesse e per conto dei propri soci (e dunque, di Teramana), si intendono qui richiamate come facenti parte integrante del Modello di Teramana.

3.2.1 Il Sistema di Controllo Interno

Il sistema di controllo interno e gestione dei rischi della Società si sostanzia nell'insieme di strumenti e strutture organizzative volti a contribuire, attraverso un processo di identificazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi nell'ambito della Società, a una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il sistema di controllo interno di Teramana si basa sui seguenti elementi:

- il Codice Etico, declinazione dei valori guida per i comportamenti quotidiani;
- Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- nomina di un Organismo di Vigilanza;
- esternalizzazione dei processi gestionali a società terza dotata di Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, di Organismo di Vigilanza e di una Funzione Internal Audit;
- il sistema di deleghe e procure;

- il sistema di procedure aziendali costituito anche dalle disposizioni contrattuali che regolano i rapporti con i fornitori e con i clienti (contratti di affitto di azienda e contratti di affitto di fondo rustico);
- formalizzazione delle prassi operative aziendali in appositi documenti (istruzioni operative) consegnate ai dipendenti;
- attività di formazione reiterata e differenziata;
- sistemi informativi orientati alla segregazione delle funzioni e alla protezione delle informazioni in essi contenute, con riferimento sia ai sistemi gestionali e contabili che ai sistemi utilizzati a supporto delle attività operative connesse al *business*.

L'attuale sistema di controllo interno di Teramana, inteso come processo attuato dalla Società al fine di gestire e monitorare i principali rischi e consentire una conduzione aziendale sana e corretta, è in grado di garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- ❖ **Tracciabilità** (“ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua”): ogni operazione deve essere supportata da adeguata documentazione a garanzia della possibilità di effettuare in ogni momento controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l’operazione stessa;
- ❖ **Segregazione delle attività** (“nessuno può gestire in autonomia un intero processo”): il sistema di controllo operante in azienda deve garantire l’applicazione del principio di separazione delle funzioni, per cui l’autorizzazione all’effettuazione di un’operazione deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l’operazione.
- ❖ **Poteri autorizzativi e di firma**: il sistema deve prevedere che: (i) a nessuno siano attribuiti poteri illimitati; (ii) i poteri e le responsabilità sono chiaramente definiti e conosciuti all’interno dell’organizzazione; (iii) i poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;

- ❖ **Esistenza di procedure/norme/circolari:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- ❖ **Documentazione dei controlli:** l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione, effettuati in coerenza con le responsabilità assegnate, deve essere sempre documentata (eventualmente attraverso la redazione di verbali).

3.2.3 Codice Etico e Modello

La Società ha adottato un Codice Etico, che sancisce valori e regole di “deontologia aziendale” che la Società riconosce come proprie e delle quali esige l'osservanza da parte dei propri organi sociali, dei dipendenti e dei terzi.

Il Modello, le cui previsioni sono in ogni caso coerenti e conformi ai principi del Codice Etico, risponde più specificamente alle esigenze espresse dal Decreto ed è, pertanto, finalizzato a prevenire la commissione delle fattispecie di reato ricomprese nell'ambito di operatività del D. Lgs. n. 231/2001.

In particolare, entrambi i documenti sopracitati affermano i principi e i comportamenti idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al D. Lgs. 231/2001, acquisendo pertanto rilevanza anche ai fini del presente Modello e costituendo due elementi ad esso complementare.

Il presente documento è costituito da una Parte Generale, che contiene i principi cardine del Modello, e da singole Parti Speciali, predisposte, in ragione delle attività aziendali e dei Processi Sensibili rilevati e dei relativi interventi di miglioramento, per le diverse categorie di reato contemplate nel D. Lgs. 231/2001.

CAPITOLO 4

L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

4.1 L'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del D. Lgs. 231/2001, l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti apicali o sottoposti alla loro vigilanza e direzione, se l'organo dirigente ha:

- adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento dei suddetti compiti a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta, quindi, presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità prevista dal D. Lgs. 231/2001.

Le Linee Guida di Confindustria e le Linee Guida di Confcooperative individuano quali requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza l'autonomia e indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.

In particolare, i requisiti di **autonomia e indipendenza** sono riscontrabili laddove l'iniziativa di controllo risulti svincolata da ogni interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente della Società in tal senso, è indispensabile l'inserimento dell'Organismo di Vigilanza *“come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile”* con la previsione di un *“riporto”* dell'Organismo di Vigilanza all'organo gestorio della Società.

È, inoltre, indispensabile che all'Organismo di Vigilanza non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni e attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

Il connotato della **professionalità** deve essere riferito al “*bagaglio di strumenti e tecniche*” necessarie per svolgere efficacemente l’attività di Organismo di Vigilanza; in tal senso, la Società ha deciso di valorizzare tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività “ispettiva”, ma anche consulenziale di analisi dei sistemi di controllo e gestione e di tipo giuridico, con particolare riguardo alle tematiche lavoristiche e penali.

Con particolare riguardo ai profili di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l’Organismo di Vigilanza dovrà avvalersi di tutte le risorse che la Società ha attivato per la gestione dei relativi aspetti e, in particolare, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

La **continuità di azione**, che garantisce una efficace e costante attuazione del modello organizzativo, è garantita dalla presenza di una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all’attività di vigilanza.

4.2 Principi generali in tema di istituzione, nomina e revoca dell’Organismo di Vigilanza

In assenza di specifiche indicazioni nel corpo del D. Lgs. 231/2001, Teramana ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni e alla propria complessità organizzativa, l’effettività dei controlli cui l’Organismo di Vigilanza è preposto.

L’Organismo di Vigilanza resta in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

È necessario che i membri dell’Organismo di Vigilanza possiedano, oltre a competenze professionali adeguate, requisiti soggettivi che garantiscano l’autonomia, l’indipendenza e l’onorabilità richiesta dal compito. In particolare, non possono essere nominati:

- a) coloro che versino in una delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall’art. 2382 Codice civile per gli amministratori;
- b) coloro che siano imputati per uno dei reati di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001;
- c) coloro che siano stati condannati alla reclusione a seguito di processo penale avente ad oggetto la commissione di un delitto;

- d) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei consiglieri della società, i consiglieri, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei consiglieri di società controllate e/o controllanti, partecipate e/o partecipanti;
- e) coloro che siano legati alla società o alle società da questa controllate e/o partecipate, alle società controllanti e/o partecipanti da un rapporto di lavoro o da un rapporto di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Nel caso di nomina di un responsabile di una funzione aziendale, varranno i medesimi requisiti eccezion fatta per quelli indicati dalla lettera e).

Qualora venisse a mancare l'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione con propria deliberazione e contestualmente dispone il relativo aggiornamento del Modello.

Al fine di garantire la necessaria stabilità all'Organismo di Vigilanza, sono, qui di seguito, indicate le modalità di revoca dei poteri connessi con tale l'incarico; la revoca da membro dell'Organismo di Vigilanza può avvenire per i sottoelencati motivi:

- cessazione, accertata dal Consiglio di Amministrazione, dalla carica di responsabile della funzione ricoperta. In ogni caso qualsiasi provvedimento di disposizione di carattere organizzativo che riguardi il responsabile della funzione (ad es. spostamenti ad altro incarico, licenziamenti, provvedimenti disciplinari, nomina di nuovo responsabile) dovrà essere portato alla presa d'atto del Consiglio di Amministrazione;
- venir meno dei requisiti di cui sopra;
- gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne vanifichino indipendenza e autonomia;
- grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell'Organismo di Vigilanza;
- assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza.

In generale, la revoca dell'Organismo di Vigilanza o di un suo membro compete al Consiglio di Amministrazione, con delibera di revoca assunta con maggioranza dei due terzi dei consensi dei consiglieri presenti con diritto di voto. Con la medesima delibera di revoca di un membro dell'Organismo di Vigilanza si provvede alla sua sostituzione.

4.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L' Organismo di Vigilanza è chiamato, sul piano generale, ad assolvere i seguenti compiti:

- vigilanza sull'effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti e il Modello adottato;
- disamina in merito all'adeguatezza del Modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- analisi in merito al mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- anche avvalendosi delle varie funzioni coinvolte, valutazione della necessità di proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali aggiornamenti del Modello, conseguenti all'evoluzione della struttura organizzativa o dell'operatività aziendali e/o a eventuali modifiche normative;
- vigilare sulla congruità del sistema delle deleghe e delle responsabilità attribuite, al fine di garantire l'efficacia del Modello.

Su un piano operativo, è affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di:

- elaborare e implementare un programma di verifiche periodiche sull'effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo nelle “Attività Sensibili” e sulla loro efficacia, tenendo presente che la responsabilità primaria sul controllo delle attività resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante dei processi aziendali;

- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché, ove necessario, aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso Organismo di Vigilanza obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
- verificare che gli elementi previsti dal Modello per le diverse tipologie di reati (ad es. adozione di clausole standard, espletamento di procedure, segregazione delle responsabilità, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a richiedere un aggiornamento degli elementi stessi;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello stesso presso tutto il personale;
- effettuare il monitoraggio delle Attività Sensibili;
- vigilare, anche attraverso incontri congiunti e scambi di informazione, sulle attività svolte dall'Organismo di Vigilanza di Gesco s.c.a. riferite ai processi esternalizzati a quest'ultima da parte di Teramana.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza deve essere tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio e ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale.

All'Organismo di Vigilanza devono essere inoltre segnalate da parte di tutto il personale, eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre la Società al rischio di reato.

L'Organismo di Vigilanza, al fine di poter assolvere in modo esaustivo ai propri compiti:

- ha libero accesso presso tutte le funzioni aziendali, senza preventiva informativa e senza necessità di alcun consenso preventivo, al fine di ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto;
- può giovare – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture aziendali ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità;

- dispone di un budget definito dal Consiglio di Amministrazione idoneo a supportare le decisioni di spesa necessarie per assolvere alle proprie funzioni (consulenze specialistiche, missioni e trasferte, aggiornamento, ecc.). L'assegnazione del *budget* permette all'Organismo di Vigilanza di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001;
- pone in essere le proprie attività senza il sindacato di alcun altro organismo o struttura aziendale, rispondendo al solo Consiglio di Amministrazione.

4.4 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. Informazioni di carattere generale e informazioni specifiche obbligatorie

Al fine di poter esercitare l'attività di vigilanza sull'effettività e sull'efficacia del Modello, l'Organismo di Vigilanza deve essere destinatario di: **(i)** segnalazioni relative a condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o relative a violazioni, presunte o effettive, del Modello e del Codice Etico (di seguito, **Segnalazioni**); **(ii)** informazioni utili e necessarie allo svolgimento dei compiti di vigilanza affidati all'Organismo di Vigilanza stesso (di seguito, classificate in **Informazioni Generali** e **Informazioni sulle Attività Sensibili**).

In linea generale, deve essere permesso all'Organismo di Vigilanza di accedere a ogni tipo d'informazione utile al fine dello svolgimento della sua attività. Ne deriva di converso l'obbligo per l'Organismo di Vigilanza di mantenere segrete tutte le informazioni acquisite.

Sempre in linea generale, deve essere consentita e facilitata a tutti i Destinatari del Modello la comunicazione diretta con l'Organismo di Vigilanza. In tal senso, il canale da approntare (e comunicare in modo chiaro ai destinatari) è la casella di posta elettronica dedicata **odvteramana@amadori.it**.

Con specifico riferimento alle **Segnalazioni**, occorre tenere presente quanto disposto dal D. Lgs 24/2023 (c.d. *whistleblowing*). A titolo di premessa, si rammenta che il riferimento è a segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e fondate su elementi di

fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello della Società, di cui i destinatari siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Ciò posto, la Società deve attivare uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 3, comma 3, lettere c), d), e), f), g) e h) del D. lgs 24/2023, di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

A tal fine, Teramana in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 24/2023, ha istituito un sistema di gestione delle segnalazioni, affidando alla Direzione Internal Audit, Risk and Reputation della Società Gesco s.c.a., la gestione dei canali di comunicazioni interni. Le modalità e la gestione operativa di tali canali sono disciplinate all'interno della specifica Policy.

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto condotte rilevanti ai sensi del D. Lgs 231/01 nonché violazioni del Modello 231 e del Codice Etico della Società, il gestore delle segnalazioni individuato coinvolgerà tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

Sempre con riguardo alle Segnalazioni, si rammenta che coloro che segnalano le suddette circostanze in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed è in ogni caso assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate con dolo o colpa grave.

La violazione degli obblighi di riservatezza dei dati del segnalante deve essere ritenuta alla stregua di una violazione del Modello 231 ed è sanzionata ai sensi del sistema sanzionatorio e disciplinare di cui al presente Modello.

Salvo quanto segue, si evidenzia che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo e sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi,

diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

È altresì sanzionato il comportamento di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. Tale comportamento è ritenuto alla stregua di una grave violazione del Modello della Società. La Segnalazione si intende effettuata in buona fede quando la stessa è effettuata sulla base di una ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto e circostanziati.

Per quanto concerne le **Informazioni Generali**, le stesse sono indispensabili al fine di consentire/agevolare le attività di vigilanza che competono all'Organismo di Vigilanza; quest'ultimo deve ottenere tempestivamente le Informazioni Generali ritenute utili a tale scopo, tra cui, a titolo esemplificativo, ancorché non esaustivo:

- le criticità, anomalie o atipicità riscontrate dalle funzioni aziendali nell'attuazione del Modello;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per reati ricompresi nel Catalogo 231 (di seguito, Reati);
- le comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al Decreto (es. provvedimenti disciplinari avviati/attuati nei confronti di dipendenti);
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti con riferimento a violazioni del Modello e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le notizie relative a cambiamenti dell'assetto organizzativo;

- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e delle procure;
- copia dei verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- le eventuali comunicazioni del Collegio Sindacale riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società;
- qualsiasi incarico conferito o che s'intende conferire a membri del Collegio Sindacale diverso da quello concernente la revisione del bilancio o il controllo contabile.

Tali Informazioni Generali devono essere fornite all'Organismo di Vigilanza a cura dei responsabili delle funzioni aziendali secondo la propria area di competenza e dovranno essere effettuate in forma scritta, utilizzando la casella di e-mail **odvteramana@amadori.it**.

Infine, per consentire il monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza delle attività di particolare rilevanza svolte nell'ambito delle Attività Sensibili di cui alle Parti Speciali, i Responsabili di Funzione sono tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza le **Informazioni sulle Attività Sensibili** realizzate.

In particolare, i contenuti informativi riguardanti le Attività Sensibili, nonché, in generale, la disciplina dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in termini di frequenza, modalità di trasmissione e responsabilità per la trasmissione di suddetti flussi sono regolamentati in un'apposita procedura.

4.5 Dovere di informazione dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità. Sono previste due linee di *reporting*:

- la prima, su base continuativa, direttamente verso il Presidente del Consiglio di Amministrazione circa gli esiti di ciascuna verifica eseguita;
- la seconda, almeno annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Quanto a tale seconda linea di *reporting*, l'Organismo di Vigilanza predispone, con cadenza almeno annuale, un rapporto scritto relativo all'attività svolta (indicando in particolare i controlli e le verifiche specifiche effettuati e l'esito degli stessi, l'eventuale aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili, ecc.).

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza, immediatamente, anche individualmente, trasmette al Consiglio di Amministrazione una segnalazione relativa al verificarsi di situazioni straordinarie quali ipotesi di violazione dei principi di attuazione del Modello, di innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

4.6 Raccolta e conservazione delle informazioni

Le informazioni, segnalazioni, *report* o relazioni previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo).

CAPITOLO 5

SISTEMA DISCIPLINARE

5.1. Funzione del sistema disciplinare

Il D. Lgs. 231/2001 indica, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del modello di organizzazione, gestione e controllo rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate a ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dalla commissione di un reato e dall'eventuale svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria.

5.2. Misure nei confronti di lavoratori subordinati

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma secondo, c.c.; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti costituisce sempre illecito disciplinare.

Le misure indicate nel Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono comunicate mediante circolare interna a tutti i dipendenti, affisse in luogo accessibile a tutti e vincolanti per tutti i dipendenti della Società.

I provvedimenti disciplinari sono irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili.

Alla notizia di una violazione del Modello, corrisponde l'avvio della procedura di accertamento delle mancanze in conformità al CCNL applicabile allo specifico dipendente interessato dalla procedura. Pertanto:

- a ogni notizia di violazione del Modello è dato impulso alla procedura di accertamento;
- nel caso in cui, a seguito della procedura, sia accertata la violazione del Modello, è irrogata la sanzione disciplinare prevista dal CCNL applicabile;
- la sanzione irrogata è proporzionata alla gravità della violazione.

Più in particolare, sul presupposto dell'accertamento della violazione, ad istanza dell'Organismo di Vigilanza, e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata, il Presidente del Consiglio di Amministrazione individua - analizzate le motivazioni del dipendente - la sanzione disciplinare applicabile in base al CCNL di riferimento.

Dopo aver applicato la sanzione disciplinare, il Presidente del Consiglio di Amministrazione comunica l'irrogazione di tale sanzione all'Organismo di Vigilanza.

Sono rispettati tutti gli adempimenti di legge e di contratto relativi all'irrogazione della sanzione disciplinare, nonché le procedure, disposizioni e garanzie previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dallo specifico CCNL applicabile in materia di provvedimenti disciplinari.

5.3. Violazioni del Modello e relative sanzioni

In conformità a quanto stabilito dalla normativa rilevante e in ossequio ai principi di tipicità delle violazioni e di tipicità delle sanzioni, Teramana intende portare a conoscenza dei propri dipendenti le disposizioni e le regole comportamentali contenute nel Modello, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni.

Fermi restando gli obblighi in capo alla Società derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti che costituiscono violazione del Modello, corredate dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

1. Incorre nel provvedimento di “ammonizione verbale” il lavoratore che violi una delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.), o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società.
2. Incorre nel provvedimento di “ammonizione scritta” il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure previste dal Modello o nell'adottare, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello. Tali comportamenti costituiscono una ripetuta mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società
3. Incorre nel provvedimento della “multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione”, secondo quanto indicato dal CCNL sopra citato, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, esponga l'integrità dei beni aziendali a una situazione di oggettivo pericolo. Tali comportamenti, posti in essere con la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.
4. Incorre nel provvedimento della “sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni di effettivo lavoro”, secondo quanto indicato nel CCNL, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno alla Società compiendo atti contrari all'interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno solare nelle mancanze di cui ai punti 1, 2 e 3. Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano un danno ai beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.

5. Incorre nel provvedimento del “licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto”, secondo quanto indicato nel CCNL, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, adotti nell’espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato o di un illecito, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio o il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, adotti, nell’espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di “atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei suoi confronti”, ovvero la determinazione di un grave pregiudizio per la Società.

Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:

- dell’intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l’illecito disciplinare.

È fatta salva la prerogativa di Teramana di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- ✓ al livello di responsabilità e autonomia del dipendente, autore dell’illecito disciplinare;
- ✓ all’eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- ✓ al grado di intenzionalità del suo comportamento;

- ✓ alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

5.4. Misure applicate nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione del Modello da parte di dirigenti, accertata ai sensi del precedente paragrafo, la Società adotta, nei confronti dei responsabili, la misura ritenuta più idonea.

Se la violazione del Modello fa venire meno il rapporto di fiducia, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.

5.5. Misure nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e/o l'Assemblea dei Soci. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge, compresa la revoca delle eventuali deleghe attribuite al membro o ai membri del Consiglio di Amministrazione responsabili della violazione.

5.6. Misure nei confronti dei sindaci e della Società di Revisione

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più sindaci ovvero della Società di Revisione, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Collegio Sindacale ovvero il Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto

dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

5.7. Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti, collaboratori

La violazione da parte di *partner* commerciali, agenti, consulenti, collaboratori esterni o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello nell'ambito dei rapporti contrattuali in essere con Teramana costituisce inadempimento rilevante ai fini della risoluzione del contratto, secondo clausole opportunamente sottoscritte.

Resta ovviamente salva la prerogativa della Società di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello da parte dei suddetti soggetti terzi.

CAPITOLO 6

COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

La Società, consapevole dell'importanza che gli aspetti formativi e informativi assumono in una prospettiva di prevenzione, definisce un programma di comunicazione e formazione volto a garantire la divulgazione a tutti i Destinatari dei principali contenuti del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti, nonché delle prescrizioni previste dal Modello.

La formazione e la comunicazione sono strumenti centrali nella diffusione del Modello e del Codice Etico che l'azienda ha adottato, costituendo veicolo essenziale del sistema normativo che tutti i dipendenti sono tenuti a conoscere, a osservare e a attuare nell'esercizio delle rispettive funzioni.

A tale fine le attività di informazione e formazione nei confronti del personale sono organizzate prevedendo diversi livelli di approfondimento in ragione del differente grado di coinvolgimento del personale nelle attività a rischio-reato. In ogni caso, l'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza del D. Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Modello è differenziata nei contenuti e nelle modalità di divulgazione in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui gli stessi operano e del fatto che gli stessi rivestano o meno funzioni di rappresentanza e gestione della Società.

L'attività di formazione coinvolge tutto il personale in forza, nonché tutte le risorse che in futuro dovessero essere inserite nell'organizzazione aziendale. A tale proposito, le relative attività formative saranno previste e concretamente effettuate sia al momento dell'assunzione, sia in occasione di eventuali mutamenti di mansioni, nonché a seguito di aggiornamenti o modifiche del Modello.

Con riguardo alla diffusione del Modello nel contesto aziendale, la Società si impegna a effettuare le seguenti attività di comunicazione:

- in fase di assunzione, promuove nei confronti dei neo-assunti l'informativa relativa al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo predisposto ai sensi del D. Lgs. 231/2001, al Codice Etico, mettendo a disposizione, attraverso gli opportuni canali, una copia di entrambi i documenti dal primo giorno di lavoro;

- possibilità di accesso alla sezione del sito intranet aziendale appositamente dedicata al D. Lgs. 231/2001 con possibilità di lettura e stampa del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001;
- messa a disposizione, presso la sede aziendale, di una copia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo predisposto ai sensi del D. Lgs. 231/2001, del Codice Etico al fine di garantirne la più ampia diffusione a tutti i dipendenti.

La comunicazione è attuata inoltre attraverso gli strumenti organizzativi adeguati ad assicurare una comunicazione capillare, efficace, autorevole (cioè emessa ad adeguato livello), chiara e dettagliata, periodicamente aggiornata e ripetuta.

I corsi sono a carattere obbligatorio e si provvede a tracciare e registrare l'avvenuta partecipazione ai corsi formativi da parte del personale. La documentazione in generale relativa alle attività di informazione e formazione sarà conservata e disponibile per la relativa consultazione da parte dell'Organismo di Vigilanza e di qualunque soggetto sia legittimato a prenderne visione.

CAPITOLO 7

ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello sono, per espressa previsione legislativa, una responsabilità rimessa al Consiglio di Amministrazione. Ne deriva che il potere di adottare eventuali aggiornamenti del Modello compete al Consiglio di Amministrazione, che lo eserciterà mediante delibera con le modalità previste per la sua adozione.

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adequatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Compete, invece, all'Organismo di Vigilanza la concreta verifica circa la necessità od opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti del Consiglio. L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dei poteri a esso conferiti conformemente agli art. 6, comma 1 lett. b) e art. 7, comma 4 lett. a) del Decreto, ha la responsabilità di formulare al Consiglio di Amministrazione proposte in ordine all'aggiornamento e all'adeguamento del presente Modello.

In ogni caso, il Modello deve essere tempestivamente modificato e integrato dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta e previa consultazione dell'Organismo di Vigilanza, quando siano intervenute:

- variazioni ed elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano evidenziato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- significative modificazioni all'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività di impresa;
- modifiche normative.

Restano in capo all'Organismo di Vigilanza i seguenti compiti:

- condurre ricognizioni periodiche volte a identificare eventuali aggiornamenti al novero dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- interpretare la normativa rilevante in materia di reati presupposti, nonché le Linee Guida eventualmente predisposte, anche in aggiornamento a quelle esistenti, e verificare l'adequatezza

del sistema di controllo interno in relazione alle prescrizioni normative o relative alle Linee Guida;

- verificare le esigenze di aggiornamento del Modello.

I Responsabili delle Funzioni interessate elaborano e apportano le modifiche delle procedure operative di loro competenza, quando tali modifiche appaiano necessarie per l'efficace attuazione del Modello, ovvero qualora si dimostrino inefficaci ai fini di una corretta attuazione delle disposizioni del Modello. Le funzioni aziendali competenti curano altresì le modifiche o integrazioni alle procedure necessarie per dare attuazione alle eventuali revisioni del presente Modello.

Le modifiche, gli aggiornamenti e le integrazioni del Modello devono essere sempre comunicati all'Organismo di Vigilanza.